



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-12-2019 (punto N 63)

Delibera N 1662 del 23-12-2019

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Federico MERLI

Oggetto

L.R. 3/1994. Integrazioni al Piano di controllo della specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2020-2024 di cui alla DGRT n. 1498 del 2 dicembre 2019

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Considerato che l'articolo 37 della l.r. 3/1994 disciplina i casi e le modalità con cui la Regione può esercitare il controllo della fauna selvatica;

Ricordato che ai sensi del comma 3 del citato articolo 37 i piani di abbattimento sono autorizzati dalla Regione sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie volpe, nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994, allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale, in special modo nei confronti della fauna selvatica presente all'interno degli istituti faunistici destinati alla riproduzione naturale di specie appartenenti alla piccola selvaggina stanziale;

Visto il piano di controllo della specie volpe in Toscana per il periodo 2020-2024 contenente i metodi ecologici, le condizioni preliminari, le aree di intervento, le modalità e i tempi del prelievo, per l'attuazione degli interventi di controllo sulla specie, redatto ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1498 del 2 dicembre 2019;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta proposta contenuto nella nota di cui prot. 63884 del 6 novembre 2019, favorevole alle azioni e procedure proposte, con l'unica eccezione degli interventi in braccata e limitatamente ad istituti specificatamente finalizzati alla produzione di selvaggina, definiti all'art. 10, comma 8 della L. 157/92, ove non si attui alcun tipo di immissione e si realizzi una gestione razionale della piccola selvaggina stanziale basata sui piani di prelievo annuali sostenibili, definiti sulla base dei risultati di specifici censimenti;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1498 del 2 dicembre 2019 (L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo sulla specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994);

Viste le comunicazioni successivamente giunte da parte dei soggetti gestori delle Zone Ripopolamento e Cattura e di altri istituti faunistici pubblici e privati, che indicano una aumento della presenza della specie volpe in conseguenza della parziale efficacia degli interventi di controllo alla tana effettuati con le metodologie previste;

Rilevato che l'impatto prodotto dall'utilizzo dei cani nei negli interventi di controllo sulla volpe, risulti soprattutto relazionato al possibile disturbo delle specie non target, nei periodi dalle nascite e cura della prole, causato dalla braccata, in conseguenza del numero elevato dei cani da seguita utilizzati;

Ritenuto opportuno consentire in via sperimentale fino al 31 marzo 2024 l'impiego degli interventi alla tana estendendoli nelle aree circostanti dalle tane e comunque entro i 500 metri di distanza da esse, nel periodo invernale, attraverso l'utilizzo di non più di due cani selezionati alla ricerca della sola volpe, e con un contenuto numero di cacciatori abilitati a tale fattispecie di prelievo;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 26 del 17.01.2017 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e l'Ente Nazionale per la Cinofilia italiana (ENCI) per la

specializzazione ed impiego di unità cinofile in ambito faunistico venatorio” nella quale sono indicati i percorsi per la validazione delle capacità cinetecniche dei cani da caccia, con riferimento anche a quelli utilizzabili per gli interventi selettivi per la caccia e controllo della volpe;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di integrare il Piano di controllo delle popolazioni di volpe in Regione Toscana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 2 dicembre 2019, inserendo nell'allegato A della suddetta delibera, nel paragrafo “Modalità dell’attività di controllo” dopo la modalità “alla tana” la seguente previsione:

“fino al 31 marzo 2024 negli istituti faunistici autorizzati al controllo della volpe gli interventi con modalità alla tana sono consentiti entro un raggio di 500 metri dalle tane, con cani da tana e/o da seguita appositamente abilitati da ENCI come cani selettivi sulla volpe o con cani con iscrizione all'ENCI che garantiscano durante le azioni di controllo adeguata selettività sulla specie volpe, accompagnati dai loro conduttori, in numero massimo di 2 cani per intervento.”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 .

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI